

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MASCALI CT VIA LUIGI
PIRANDELLO 14

Numero REA: CT - 363819

Codice fiscale: 05402120876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

ciascuno.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2016.

6) La società viene amministrata da un amministratore unico che dura in carica per cinque esercizi sociali, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

All'organo amministrativo spettano i più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservati all'assemblea dei soci.

Viene nominato all'unanimità amministratore unico, per i primi cinque esercizi sociali, la sig.ra Varrica Desirè, la quale dichiara di accettare la carica, e di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, e delega me Notaio all'iscrizione della sua nomina nel Registro delle Imprese competente.

7) Imposte e spese del presente atto, annesse e dipendenti, pari a circa Euro mille si convengono a carico della Società.

PATTI SOCIALI

"Cooperativa Sociale La Quercia"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente, denominata "Cooperativa Sociale La Quercia".

ART. 2) La società ha sede nel Comune di Mascali, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

L'organo amministrativo abilitato alle comunicazioni conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto Comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali agenzie od uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale.

L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre la società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali, Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.

Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

ART. 3) La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con la delibera dell'Assemblea dei soci.

La società verrà sciolta per decorso del termine od anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

ART. 4) In attuazione dello scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, la cooperativa intende svolgere le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 381/1991 nonché le attività previste dall'art. 1, comma 1, lettera b) della predetta legge finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e all'integrazione lavorativa delle fasce di soggetti svantaggiati come definiti tali dall'art. 4 della suddetta legge ai sensi della circolare 8 novembre 1996 n. 153 del Ministero del lavoro.

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- Promozione di campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione.

Le attività sopra elencate saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Inoltre, in base all'art. 1, comma 1, lettera B, della legge 8 Novembre 1991 n.381, la Cooperativa si propone di svolgere, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto di terzi, le seguenti attività produttive e sociali, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone svantaggiate:

- Gestione (diretta ed in convenzione con Enti Pubblici e privati) di servizi residenziali, semiresidenziali e diurni, quali residenze sanitarie assistite, centri diurni, case famiglia, comunità educativo-assistenziali, comunità terapeutiche, case di riposo, centri di aggregazione sociale, centri di vacanza; a carattere socio-educativo, per l'accoglienza e l'assistenza rivolta a minori, disagiati, vulnerabili anziani e persone diversamente abili, con la finalità di promuovere l'autonomia della persona e realizzare percorsi d'integrazione sociale e vita comunitaria; interventi di ausilio e/o connessi alle competenze delle autorità giudiziarie e penitenziarie;

- Gestione e realizzazione d'interventi d'accompagnamento educativo rivolto a minori sottoposti a provvedimenti penali dell'A.G. previsti dal piano territoriale Infanzia e Adolescenza (ex lege 287/97);

- Servizi socio-assistenziali e assistenze domiciliari per

anziani (ADA), portatori di handicap (ADH), integrata (ADI), programmata (ADP); assistenza scolastica alunni disabili; assistenza scolastica portatori di handicap, assistenza educativa domiciliare; assistenza a ciclo diurno in centri socio educativi per disabili; assistenza domiciliare Alzheimer; servizi medico infermieristici domiciliari; prestazioni riabilitative domiciliari; servizi integrati sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali a favore di minorenni, adulti ed extracomunitari, tossico dipendenti e soggetti con altre dipendenze; soccorso sanitario, telesoccorso, sorveglianza medica, trasporto infermi, trasporto disabili e materiale biologico; trasporto medici; fornitura, manutenzione e gestione d'arredi sanitari; attrezzatura e strumentazioni ospedaliere, materiali di consumo, gas medicali e terapeutici; materiale protesico, reattivi, reagenti, radiofarmaci e prodotti chimici;

- Servizi di educazione domiciliare per minori, anziani e diversamente abili;
- Segretariato sociale; prevenzione, promozione ed aggregazione sociale; assistenza socio-pedagogica, servizi di mediazione culturale e animazione, assistenza economica e pronto intervento; assistenza domiciliare; affidamento etero familiare; azioni di accompagnamento ed educazione al lavoro, di sviluppo di abilità occupazionali per persone con diversi tipi di disagio come all'art. 4 della legge 381/1991, che hanno lo scopo specifico di creare le condizioni favorevoli alla socializzazione e al reinserimento sociale;
- Progetti e servizi a favore di genitori e minori, di adolescenti e disabili;
- Realizzazione di progetti in attuazione della legge 28 Agosto 1997 n.285 e successive modifiche;
- Svolgimento di attività finalizzate al prolungamento dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;
- Svolgimento di attività di sensibilizzazione e sostegno a processi di de-istituzionalizzazione nell'ambito dei servizi socio-assistenziali;
- Gestione di corsi e progetti di formazione professionale con particolare attenzione a soggetti in condizione di svantaggio sociale;
- Gestione centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- Gestione e conduzione di progetti SPRAR - erogazione dei servizi e interventi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria, nuclei familiari monoparentali;
- Servizi d'assistenza igienico sanitaria a sostegno di

portatori di handicap nelle scuole, servizi educativi e domiciliari a favore di minori e familiari; sorveglianza e sicurezza sui percorsi pre e post scuola; Assistenza scolastica specialistica di supporto psicologico e di assistenza igienico personale per alunni diversamente abili;

- Servizi di assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale agli alunni disabili;
- Gestione conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra indicati; pre e post scuole pubbliche dell'infanzia e primarie;
- Servizi di intrattenimento ludico ricreativo ed educativo;
- La gestione in appalto dell'attività di assistenza alberghiera presso ospedali, cliniche pubbliche e/o privati e enti pubblici e privati per i servizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, gestione di bar, pulizia dell'intero complesso, servizio di lavanderia, reception, centralino e servizi di vigilanza anche armata, manutenzione di ogni ordine e tipo, e comunque ogni altro servizio in "Global Service";
- La conduzione e gestione di attività agrituristiche, turismo sociale, mense, bar, ristoranti, pubblici esercizi, strutture ricettive, alberghi, camping, case famiglia, case di riposo, centri diurni, equitazione etc.; stabilimenti balneari, maneggi; organizzazione e gestione di strutture ricettive in genere, di ristoranti ed attività connesse
- Produzione, preparazione, confezionamento pasti in legume fresco/caldo, fresco/refrigerato, fresco/surgelato anche in atmosfera modificata, cook & chill, trasporto, distribuzione e scodellamento di pasti per la ristorazione collettiva, per comunità pubbliche e private, gestione cucine e mense, ospedaliere scolastiche ed aziendali; refezione scolastica; catering banqueting;
- Produzione, confezionamento e commercializzazione di pane e di prodotti affini, freschi, in atmosfera modificata e/o surgelati;
- Fornitura di derrate alimentari e pasti a mense, villaggi turistici, hotel e campeggi e/o comunità in genere;
- Fornitura servizi legati alla ristorazione anche in collaborazione con altre cooperative o aziende del territorio.
- Il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti dei settori alimentare e non alimentare da effettuarsi in punti vendita, porta a porta e online;
- Servizi di lavanderia industriale,
- Esercizio di attività agricole, ortofrutticole e biologiche, in serra ed in campo aperto, attività florovivaistiche, compresa la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezionamento, dei prodotti ottenuti;
- Prestazione di servizi di pulizie, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e attività

connesse, pulizia cenere vulcanica, complementari ed affini;

- Commercializzazione di materiali ed attrezzature per il servizio d'igiene urbana, compreso cassonetti, materiale di consumo, sacchetti, vestiario, contenitori per rifiuti speciali, tossici e ospedalieri, disinfettanti, disinfestanti, materiali, prodotti e attrezzature per l'agricoltura e la forestazione; noleggio e pulizia bagni chimici;
- Spazzamento, raccolta, ritiro trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri, oli esausti, materiali di risulta e ogni altro tipo di rifiuto speciale con eventuale gestione di attività di deposito riciclo e trasformazione di ogni tipo di rifiuto;
- Fornitura e/o noleggio a caldo o a freddo di auto compattatori, autocarri ed attrezzature specifiche per l'igiene urbana ed ambientale nuove od usate;
- fornitura e gestione di impianti di depurazione; gestione di impianti di sollevamento; spurgo pozzi neri, monitoraggio per la qualità ambientale, lavaggi ambientali, manutenzione idrica di sorgenti e pozzi; gestione impianti tecnologici; manutenzione strade; trattamento fanghi;
- bonifica ambientale, pulizia strade, derattizzazione e disinfestazione; gestione impianto di smaltimento rifiuti;
- Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale a seguito di incidenti stradali mediante pulitura e/o bonifica;
- Sgombraneve e trattamenti antighiaccio;
- Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione di: reti di rilevamento della qualità dell'area ambientale e servizi di laboratorio mobile per il rilevamento dell'inquinamento atmosferico; di impianti tecnologici per l'ambiente e di pannelli fotovoltaici;
- Progettazione, fornitura, installazione e manutenzione d'impianti di depurazione con trasporto e conferimento di fanghi in discarica e smaltimento di percolato, compresi lavori di intervento e di messa in sicurezza di discariche;
- Realizzazione e la gestione d'impianti d'approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile anche a mezzo autocisterne;
- Commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio, anche via internet, di autovetture e autoveicoli nuovi o usati, di moto, motocicli e imbarcazioni da diporto; nonché di pezzi di ricambio, accessori e articoli vari, anche di abbigliamento, connessi e affini, lubrificanti e carburanti, pneumatici e autoradio;
- Noleggio auto, autoveicoli e macchine specifiche a caldo e a freddo e mezzi d'opera specifici; trasporto alunni, servizi d'autolinee e di noleggio con conducente, trasporto liquidi e rifornimenti idrici; Autotrasporto in conto proprio e in conto terzi di cose e persone;

- Soccorso stradale rimozione auto in sosta con recupero e custodia dei veicoli affidati sia da privati che da autorità pubbliche e giudiziarie con gestione di parcheggi privati e pubblici, custodia fiduciaria di attrezzature e autoveicoli, gestione strisce blu;

- Manutenzione e riparazione di auto, automezzi, veicoli industriali e macchine specifiche, con pulizia, lavaggio e graffitaggio; commercializzazione di materiali ed attrezzature per il servizio di igiene urbana, arredi urbani, carburanti, lubrificanti e gomme, Fornitura e installazione di segnaletica stradale con relativa collocazione e realizzazione materiale elettrico ed elettronico, semafori, sistemi di controllo della velocità con relativa gestione anche globale d'accertamento e gestione delle multe;

- Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione d'illuminazione lampade votive;

- Trasporti funebri, tumulazione ed estumazione di salme e fornitura di articoli e attrezzature funerarie;

- realizzazione e gestione di forni crematori; custodia cimiteri, fornitura d'attrezzature, materiali e servizi cimiteriali e trasporto salme;

- Ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi catturati, Accalappiacani, compresa la gestione di canili; Raccolta e trasporto animali infetti e deceduti;

- Elaborazione dati, consulenza fiscale, previdenziale, legale e commerciale, intermediazioni mobiliari ed immobiliari, broker assicurativi; indagini di mercato.

-Vigilanza, armata e non, trasporto valori, custodia di beni mobili ed immobili, portierato, reception, guardaspiaggia, bagnini, salvataggio;

- Promozione del turismo responsabile, ideando, organizzando, producendo e commercializzando escursioni e/o viaggi isolati o in comitiva, in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico, anche per anziani e istituti scolastici; Informazione, di promozione e di organizzazione di seminari, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;

- Gestione corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- Fornitura e manutenzione di impianti antincendio, estintori con relativa manutenzione periodica, fornitura di attrezzature per la sicurezza del personale, fornitura, manutenzione e gestione di sistemi di sicurezza e

antincendio;

- Produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli;
- Svolgimento di attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché di iniziative sportive e ricreative;
- Gestione immobili atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti;
- Assunzione da Amministrazioni Statali, anche autonome, da Regioni, Province, Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico, nonché da privati, appalti di lavori o concessione di Servizi, esecuzioni di forniture, costruzione e gestione di impianti di qualsiasi genere, per ulteriori servizi di interesse collettivo.

La cooperativa per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà richiedere ed ottenere dai propri soci prestiti e/o finanziamenti anche infruttiferi; la cooperativa potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, sempre nei limiti stabiliti dalla legge, e può costituire associazioni temporanee di impresa ed associarsi a consorzi e ad associazioni.

TITOLO III

SOCI

ART. 5) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che non abbiano riportato condanne penali, che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa, prestando la loro attività lavorativa.

I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi

mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.

L'organo amministrativo può accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale od al loro inserimento nell'impresa.

Si applica in tal caso l'art. 2527 terzo comma c. c.

Possono essere ammessi anche soci volontari, ma non in numero superiore alla metà dei soci cooperatori.

ART. 6) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) se persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione sociale, sede, codice fiscale nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;

b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;

c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;

d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, e di non esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla delibera e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal

caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

ART. 7) I soci ammessi sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 21;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale regolamento aziendale;
- d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2428 Codice Civile.

ART. 8) E' vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, che siano idonee a sviare clientela, perchè operanti nel medesimo ambito territoriale. E' fatta salva la possibilità di apposita autorizzazione, da rilasciarsi da parte dell'organo amministrativo, in favore di singoli soci e per un termine predefinito.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 9) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART. 10) I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, in caso di inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,

legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi all'organo di cui all'art.37 del presente statuto.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ART. 11) La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva in questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 12) L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;
 - b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
 - c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o per perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
 - d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 codice civile.
- L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione all'organo indicato

all'art.37 del presente statuto.

In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

ART. 13) Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 14) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine massimo di due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

ART. 15) In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. In tal caso, entro sei mesi dall'accettazione dell'eredità, dovranno presentare all'organo amministrativo domanda di ammissione, con le modalità richieste per l'ammissione a socio. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. Nel caso in cui gli eredi non ne facciano richiesta, ovvero in caso di diniego, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della

partecipazione sociale del socio deceduto.

ART. 16) I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione e atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.

I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 18) I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso

in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 19) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di azioni ovvero da quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

Nessun socio potrà possedere quote il cui complessivo valore superi il massimo stabilito dalla legge;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge;

e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove possibile);

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART. 20) La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà, di norma, essere versata all'atto della sottoscrizione. Potrà essere versata anche a rate (di cui la prima pari alla metà dell'intero importo) ma in modo che l'intero versamento venga completato entro l'esercizio sociale.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 21) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'organo indicato all'art.37 del presente statuto.

ART. 22) L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio in cui dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui previsti l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2514 primo comma c. c., l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione del indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2529 c.c.;

e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio. L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).

E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra soci non cooperatori. La cooperativa può distribuire ristorni ai propri soci cooperatori.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545 sexies del codice civile.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transizioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545 comma 2, c.c. come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze del bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare (in caso di ristorni

positivi) la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante distribuzione in denaro o in natura;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 23) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24) La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia o in altro paese dell'Unione Europea nel quale la società abbia istituito una sede secondaria), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (con telefax o presso e-mail previamente comunicato dal socio e risultanti dai libri sociali) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa formalmente costituita quando a) ad essa partecipa l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al voto e b) tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita al primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 25) L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la

retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.;

7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, ovvero entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART. 26) L'assemblea è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione, quando sono presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti ai soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati salvo che si deliberi sullo scioglimento o sulla liquidazione della società per cui occorrerà la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di tre quinti dei presenti aventi diritto al voto.

Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportino un maggior numero di voti.

ART. 27) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro

socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali . Ai sensi dell'art. 2538 c.c. l'atto costitutivo può attribuire ai soci persone giuridiche più voti ma non oltre cinque in relazione all'ammontare della quota o al numero dei suoi membri. Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune parti di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi. Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con diritto al voto, ad essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di socio cooperatore con voto plurimo e di socio possessore di strumenti finanziari.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli art. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ART. 28) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29) La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a cinque esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il

numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative nomine.

Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).

L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al Presidente del Collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori (purché non rappresentino la metà degli amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

ART. 30) Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o, in sua assenza o impedimento, il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal

presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 31) La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze.

Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32) Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà,

si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea. I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.

ART. 33) Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta le regole tenute dalla contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34) L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART. 35) In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 36) Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i loro soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle per legge non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale del luogo ove ha sede la società.

L'arbitro unico sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale e l'Arbitro deciderà secondo diritto. Le sue decisioni sono inappellabili.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 37) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

ART. 38) La Cooperativa è a mutualità prevalente.

La società, in ragione della qualità della cooperativa a mutualità prevalente:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa; né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del Codice Civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 octies del Codice Civile.

La soppressione delle clausole relativa alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Richiesto io

Notaio ricevo il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali, dichiarano di approvarlo ritenendolo conforme alla loro volontà.

Dattiloscritto, sotto mia direzione, da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio, il presente consta di dodici fogli, dei quali lo scritturato occupa pagine quarantacinque fin qui.

Chiuso e sottoscritto alle ore venti.

Firmato: Varrica Desirè

Rosaria Anna Pellizzeri

Alfio Musumeci

Raffaella Galeardi Notaio

Imposta di bollo esente.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D.L.vo n.82/2005 (cd. CAD) e dell'art.68-ter della L.